

# Circolare mensile in materia di CREDITO E FINANZA

Marzo 2014

## CREDITO

1. Unione bancaria - Meccanismo unico di risoluzione
2. Fondo di Garanzia per le PMI
3. CDP - Pacchetto per le Imprese
4. Accordi sul credito alle PMI - Rapporto ABI
5. Riforma strutturale del settore bancario dell'UE
6. Usura - TEGM in vigore nel II trimestre 2014

## FINANZA

7. DL Destinazione Italia - Conversione in legge
8. Convegno Minibond
9. Ultime iniziative UE in tema di strumenti di finanziamento a lungo termine
10. Finanza per la crescita - Missione MEF-MISE-Bankitalia

## VARIE

11. Fatturazione elettronica
12. Pagamento debiti PA
13. SEPA - Approvazione definitiva periodo transitorio
14. Interessi di mora
15. Pagamenti elettronici - Proroga entrata in vigore obbligo esercenti

## 1. Unione Bancaria - Meccanismo unico di risoluzione

I Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea hanno confermato, in occasione del Vertice del 20 e 21 marzo scorsi, l'**accordo raggiunto tra i negoziatori di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione sul Meccanismo Unico di Risoluzione** delle crisi bancarie, che costituisce il secondo pilastro dell'Unione bancaria.

Il meccanismo prevede le modalità di attivazione delle procedure di risoluzione delle singole banche in crisi e la costituzione graduale di un Fondo unico (inizialmente diviso in "comparti" nazionali), alimentato da contributi delle banche, che intervenga a copertura delle perdite.

Diventerà **operativo a partire dal 1° gennaio 2015** - ma le regole relative al bail-in (coinvolgimento di azionisti, obbligazionisti e depositanti sotto 100mila euro) e le funzioni di risoluzione verranno applicate solo dal 1° gennaio 2016 - e sarà regolato da due diversi testi legislativi:

- un regolamento, nel quale verranno stabilite le caratteristiche principali del meccanismo;
- un accordo intergovernativo su aspetti specifici riguardanti il trasferimento e la "mutualizzazione" dei contributi nazionali nel Fondo Unico di Risoluzione.

Non è al momento possibile fornire dettagli circa il funzionamento del meccanismo in quanto i due testi devono ancora essere finalizzati. Le istituzioni europee hanno tuttavia anticipato che l'accordo - che dovrà ora essere approvato formalmente dal Parlamento Europeo e dal Consiglio - contiene alcuni importanti elementi di novità rispetto a quanto previsto nell'ambito del compromesso politico raggiunto dai Governi a fine 2013 (in proposito, si veda la [circolare mensile di novembre 2013](#)). In particolare, l'accordo prevede:

- un ruolo di primo piano per la BCE nell'ambito del processo decisionale relativo alla risoluzione di un istituto bancario. Competerà, infatti, alla BCE avviare la procedura di risoluzione, segnalando quando la banca si trova sull'orlo del fallimento. Il Board di Risoluzione (composto da rappresentanti della BCE, della Commissione e delle Autorità nazionali) potrà tuttavia chiedere alla BCE di attivarsi e, nel caso di rifiuto, potrà agire direttamente;
- minori interferenze politiche da parte dei Governi nelle decisioni riguardanti la risoluzione e la mobilitazione di risorse del fondo di risoluzione;
- un processo decisionale più rapido e snello che permetterà di approvare uno schema di risoluzione nel tempo che intercorre tra la chiusura dei mercati negli Stati Uniti e l'apertura dei mercati in Asia;
- l'impegno, entro l'entrata in vigore del regolamento, a stabilire un sistema attraverso cui il Fondo di risoluzione possa ottenere prestiti in modo da aumentare la propria dotazione sin dal primo anno;
- una più rapida integrazione (mutualizzazione) dei comparti nazionali del Fondo (nell'arco di 8 anni e non più di 10 come inizialmente previsto): in particolare, le quote versate dalle banche nazionali ai rispettivi comparti

confluiranno progressivamente nel fondo unico (40% nel primo anno, 20% nel secondo e la parte restante in quote uguali nei successivi 6 anni).

L'accordo raggiunto rappresenta un importante passo verso la realizzazione dell'Unione bancaria. Tuttavia, non è ancora certo che lo stesso sia in grado di assicurare uguaglianza di trattamento tra le banche che a partire da novembre saranno sottoposte alla supervisione della BCE, condizione necessaria ad assicurare una convergenza dei tassi di interesse pagati dalle imprese, specie dalle PMI.

In particolare, resta ancora da verificare se i progressi compiuti sul fronte della mutualizzazione delle risorse del Fondo e l'impegno a definire un sistema attraverso cui lo stesso sia messo nella condizione di prendere denaro in prestito, siano in grado di assicurare una disponibilità adeguata in caso di una crisi generalizzata del sistema bancario. Se così non fosse, resterebbe irrisolto il problema di spezzare il circolo vizioso tra debito sovrano e banche in vista dei risultati dell'*Asset Quality Review* attesi per la fine dell'anno.

Inoltre, il rischio di conflitti tra il Board di Risoluzione e la BCE nel dare il via alla risoluzione di un istituto bancario, oltre a creare una situazione di incertezza, potrebbe minare l'indipendenza della BCE il cui operato sarebbe di fatto sottoposto al controllo degli Stati membri.

## 2. Fondo di Garanzia per le PMI

Sono in vigore, dal 10 marzo 2014, le **nuove disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI**, emanate in attuazione del DL Fare (si veda, in proposito, la [comunicazione dell'11 marzo 2014](#)).

Le modifiche più rilevanti apportate dalle nuove disposizioni riguardano:

- l'allentamento dei criteri di valutazione delle imprese utilizzati ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo; in particolare, si segnala che:
  - è stato significativamente ridotto il livello considerato ottimale dell'indicatore di redditività MOL/fatturato;
  - è stata rimossa la limitazione che impediva l'accesso al Fondo per operazioni di durata inferiore a 36 mesi e di importo superiore al 25% del fatturato;
- l'innalzamento, dal 70% all'80%, delle percentuali di copertura delle operazioni di durata non inferiore a 36 mesi e delle anticipazioni su crediti verso la PA;
- la limitazione della concessione della garanzia alle sole operazioni di nuova concessione ed erogazione, salvo che le stesse non siano condizionate all'acquisizione della garanzia del Fondo;
- la semplificazione delle procedure e modalità di presentazione delle richieste (in particolare, è in funzione un nuovo portale per la presentazione delle domande e il monitoraggio del loro iter ed è prevista l'eliminazione delle comunicazioni cartacee);
- nuove misure per garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia alle imprese beneficiarie dell'intervento (le banche e i confidi)

devono indicare i vantaggi - di prezzo, di volume o di minori garanzie richieste - connessi alla presenza della garanzia);

- l'introduzione di nuovi requisiti di accesso alla garanzia del Fondo per le "imprese sociali" di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e per le "cooperative sociali" di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In particolare, è previsto che per tali soggetti l'ammissione all'intervento del Fondo avviene senza la valutazione dei dati contabili, a condizione che:
  - il soggetto finanziatore non acquisisca altre garanzie, reali, assicurative o bancarie;
  - l'importo dell'operazione finanziaria per la quale si richiede l'intervento del Fondo, sommato a quelli delle altre operazioni già ammesse all'intervento del Fondo stesso, non sia superiore a 150 mila euro.

Secondo prime stime, a seguito di tali modifiche, l'operatività del Fondo potrebbe crescere di almeno il 30% nel 2014: si ricorda, in proposito, che nel 2013 il Fondo ha garantito oltre 77mila operazioni per circa 11 miliardi di finanziamenti.

Le risorse attualmente disponibili sono sufficienti a consentire un tasso di crescita come quello indicato. Qualora la crescita fosse superiore, sarebbe invece necessario un rifinanziamento del Fondo.

Per quanto concerne l'operatività del Fondo di Garanzia, si segnala che è in corso di attuazione la disposizione della Legge di Stabilità 2014 che ha previsto l'istituzione della "**Sezione speciale del Fondo dedicata ai progetti di ricerca e innovazione**".

In proposito, si ricorda che la legge di Stabilità ha anche:

- definito misure per sostenere la patrimonializzazione dei confidi (la cui attuazione è demandata al MISE, di concerto con il MEF);
- previsto l'istituzione presso il MEF del Fondo di Garanzia per la Prima Casa.

Per approfondimenti sulle misure introdotte dalla Legge di Stabilità, si veda la [circolare n. 19691 del 13 gennaio 2014](#).

È inoltre in corso di definizione il decreto attuativo dell'articolo 12, comma 6-bis del DL Destinazione Italia, che prevede - come richiesto da Confindustria - la possibilità per il Fondo di **garantire SGR che, in nome e per conto di fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni e titoli simili emessi da PMI**. La copertura del Fondo potrà riguardare sia emissioni singole, sia portafogli di emissione.

Dall'attuazione di tale disposizione, anch'essa fortemente sollecitata da Confindustria, potrà derivare un significativo impulso al mercato dei minibond che si sta sviluppando a seguito delle recenti riforme dei decreti Crescita del 2012 e del DL Destinazione Italia. In particolare, verrebbe promossa l'attività dei fondi obbligazionari e sarebbe incentivato l'investimento in tali fondi - e di conseguenza nel sistema produttivo - da parte di compagnie di assicurazione e fondi pensione.

### 3. CDP - Pacchetto per le Imprese

Cassa Depositi e Prestiti ha approvato un "[Pacchetto imprese](#)" volto a sostenere l'accesso al credito delle imprese. Il pacchetto, attraverso il quale verranno messe a disposizione delle imprese risorse aggiuntive per 5 miliardi, prevede:

- il rafforzamento del "Plafond PMI" - dotato di 18 miliardi destinati a fornire provvista alle banche per la concessione di finanziamenti alle PMI (in proposito, si veda l'apposita [sezione del sito di CDP](#)) - attraverso la ridefinizione del perimetro delle PMI beneficiarie: CDP ha infatti previsto di adottare la definizione di PMI utilizzata dalla BEI, consentendo l'accesso al Plafond alle imprese con un numero di dipendenti fino a 250 unità, a prescindere dai valori di fatturato e attivo di bilancio;
- la costituzione del "Plafond PMI - MID", dotato di 2 miliardi e destinato al finanziamento delle spese di investimento e delle esigenze di incremento del capitale circolante di imprese con un numero di dipendenti compresi fra 250 e 3.000 unità;
- la costituzione del "Plafond PMI - Reti", dotato di 500 milioni di euro aggiuntivi, finalizzato ad agevolare la crescita dimensionale delle PMI che sottoscrivano un contratto di rete.

Tali misure non sono ancora in funzione. Per la loro operatività è necessario attendere la modifica, attraverso un apposito Addendum, della Convenzione tra CDP e ABI che regola l'utilizzo del Plafond.

Si segnala, infine, che il nuovo Plafond "Beni strumentali" - dotato di 2,5 miliardi di euro e istituito al fine di erogare provvista alle banche per la concessione alle PMI di finanziamenti agevolati ai sensi della cosiddetta "Nuova Sabatini" (destinati all'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature) - è operativo dal 31 marzo 2014. Si rinvia, in proposito alle comunicazioni dell'Area Politiche Industriali di Confindustria.

### 4. Accordi sul credito alle PMI - Rapporto ABI

È stato pubblicato il Rapporto dell'ABI "Misure a sostegno delle piccole e medie imprese: dall'Avviso Comune all'Accordo 2013", che contiene dati, aggiornati al 31 dicembre 2013, sull'utilizzo dei diversi accordi sul credito alle PMI firmati a partire dal 2009 da Confindustria, ABI e le altre associazioni imprenditoriali. Si rinvia, in proposito, alla [comunicazione del 19 marzo 2014](#).

### 5. Riforma strutturale del settore bancario dell'UE

La Commissione europea ha presentato una [proposta di regolamento sulla riforma strutturale delle banche dell'Unione europea](#).

La proposta prende le mosse dalla relazione del gruppo presieduto dal governatore della Banca di Finlandia, Erkki Liikanen, nonché dalle norme

nazionali vigenti in alcuni Stati membri e dalla riflessione in materia in corso a livello mondiale.

Le disposizioni proposte dalla Commissione, applicabili soltanto alle banche dell'UE più grandi e complesse che svolgono attività di negoziazione significative, prevedono:

- il divieto di negoziazione per conto proprio - finalizzato al solo scopo di ottenere un utile per la banca - in strumenti finanziari e in merci;
- il potere dell'autorità di vigilanza - che in determinate circostanze si trasforma addirittura in obbligo - di imporre il trasferimento di altre attività di negoziazione ad alto rischio (supporto agli scambi, operazioni complesse in derivati e cartolarizzazioni, ecc.) a entità giuridiche di negoziazione distinte all'interno del gruppo. La banca avrà, tuttavia, la possibilità di non separare le attività se sarà in grado di dimostrare all'autorità di vigilanza che i rischi sono attenuati tramite altri mezzi;
- una specifica disciplina dei rapporti economici, giuridici, operativi e di governance tra l'entità di negoziazione distinta e il resto del gruppo bancario.

Per evitare che le banche aggirino queste norme, trasferendo parte delle attività al settore meno regolamentato del cosiddetto sistema bancario ombra, la proposta è stata accompagnata da un'ulteriore [proposta di regolamento](#) volta ad accrescere la trasparenza nel suddetto sistema bancario ombra.

Quest'ultima proposta prevede una serie di misure per aiutare autorità di regolamentazione e investitori a comprendere meglio le operazioni di finanziamento tramite titoli, che nella crisi finanziaria hanno costituito una fonte di contagio, di indebitamento e di prociclicità.

Le due proposte legislative sopra richiamate costituiscono, nelle intenzioni della Commissione, l'ultimo tassello del complesso di riforme già avviate per rafforzare il settore finanziario dell'UE.

## 6. Usura - TEGM in vigore nel II trimestre 2014

I tassi d'interesse effettivi globali medi (TEGM) ai sensi della legge sull'usura (Legge n. 108/96) in vigore per il periodo 1° aprile 2014 - 30 giugno 2014 sono stati definiti con il [decreto MEF del 24 marzo 2014](#).

Si ricorda che nella Comunità professionale "[Credito e Finanza](#)" e nella sezione "[Accesso al credito](#)" del sito di Confindustria sono disponibili i TEGM dal I trimestre 2010.

## 7. DL Destinazione Italia - Conversione in legge

Il DL Destinazione Italia è stato convertito con Legge n. 9 del 21 febbraio 2014, pubblicata nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014.

Il provvedimento contiene alcune importanti disposizioni volte a favorire - per il tramite di una revisione della legge sulla cartolarizzazione dei crediti, di interventi relativi a compagnie di assicurazione e fondi pensione e di modifiche in materia di imposte indirette - il finanziamento delle imprese attraverso strumenti diversi dal debito bancario.

Rispetto alla versione originaria del decreto - i cui contenuti sono stati illustrati nella [circolare mensile di gennaio 2014](#) - durante l'iter di conversione in legge sono state apportate alcune modifiche degne di nota. In particolare, si segnala che:

- è stato esteso, come richiesto da Confindustria, l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI a copertura degli investimenti di SGR in obbligazioni e titoli similari emessi da PMI. Si rinvia, in proposito, al paragrafo 2 della presente circolare;
- è stata ulteriormente modificata la legge sulla cartolarizzazione al fine di semplificare le regole in materia di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente;
- sono state incluse le cambiali finanziarie tra i titoli utilizzabili a copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione e tra quelli compatibili con i limiti di investimento dei fondi pensione.

Si segnala, inoltre, che è stata già attuata la disposizione del decreto Destinazione Italia che, al fine di favorire gli investimenti delle assicurazioni nell'economia reale, stabilisce che possono rappresentare attivi a copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione gli investimenti in:

- minibond e cambiali finanziarie di cui all'articolo 32 del DL 83/2012;
- titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione riferite a minibond e cambiali finanziarie;
- quote di fondi che sottoscrivano minibond e cambiali finanziarie.

L'IVASS ha, infatti, già provveduto a dare attuazione alla suddetta previsione. In particolare, l'autorità di vigilanza sulle assicurazioni ha annunciato al mercato - con [lettera del 23 gennaio 2014](#) - le modifiche che intendeva apportare al Regolamento 36/2011, che detta le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione.

Successivamente, l'IVASS ha modificato i modelli per la trasmissione da parte delle assicurazioni dell'elenco delle attività poste a copertura delle riserve tecniche, rendendo concretamente operative le suddette modifiche (si veda, in proposito, l'[avviso al mercato del 1° aprile 2014](#)).

In sintesi, la nuova regolamentazione IVASS prevede la possibilità per le assicurazioni di investire in:

- minibond, cambiali finanziarie e titoli similari, anche se non negoziati in un mercato regolamentato. Per tali titoli - diversamente da quanto previsto dal Regolamento 36/2011 per altri strumenti finanziari - non saranno richiesti requisiti legati alla certificazione del bilancio ovvero alla durata residua

dell'obbligazione. Tali investimenti potranno essere effettuati entro il limite del 3% delle riserve tecniche;

- strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione di minibond, cambiali finanziarie e titoli simili. Rispetto a quanto previsto dal Regolamento per gli investimenti in cartolarizzazioni, in questo caso non viene imposto il requisito del rating. Anche tali investimenti potranno essere effettuati nel limite del 3% delle riserve tecniche.

Nel complesso, le compagnie di assicurazione italiane potrebbero dunque investire fino al 6% dei loro attivi a copertura delle riserve tecniche in minibond, cambiali finanziarie, titoli simili e operazioni di cartolarizzazione riferite a tali titoli. Considerando che tali attivi ammontano a circa 400 miliardi, si tratterebbe di 24 miliardi.

Resta ferma la possibilità per le assicurazioni, già prevista dal Regolamento 36/2011, di investire in fondi che acquistino minibond.

## 8. Convegno Minibond

Il 4 marzo si è tenuto a Roma il convegno "La riforma dei minibond. Quali opportunità per le PMI?" organizzato da Confindustria.

In occasione del convegno è stata illustrata la riforma introdotta dal DL Destinazione Italia e si è svolto un dibattito sulle caratteristiche del mercato che sta nascendo e sul ruolo che su tale mercato possono svolgere gli investitori istituzionali.

La documentazione presentata in occasione del convegno e la registrazione dello stesso sono disponibili nella sezione "Documenti" della Comunità professionale Credito e Finanza (cartella "[Seminari e incontri - Documentazione](#)").

## 9. Ultime iniziative UE in tema di strumenti di finanziamento a lungo termine

La Commissione europea ha adottato, il 27 marzo scorso, un pacchetto di misure volte a promuovere l'utilizzo di nuovi strumenti di finanziamento a lungo termine per l'economia europea.

Lo scopo del piano è quello di intervenire per ripristinare condizioni favorevoli per gli investimenti e la crescita sostenibile trovando nuovi modi per indirizzare i fondi verso l'economia reale, in particolare per quanto riguarda gli investimenti a lungo termine.

Il processo politico che ha condotto all'adozione di questo pacchetto è iniziato a marzo 2013, con la pubblicazione del [Libro Verde sul finanziamento a lungo termine dell'economia europea](#). Si ricorda che Confindustria ha partecipato alla consultazione sul Libro Verde congiuntamente a BusinessEurope (per dettagli sulle linee d'intervento necessarie, indicate da



Confindustria in sede di consultazione, si veda la [comunicazione del 2 luglio 2013](#)).

Il pacchetto si compone di 3 documenti:

1. [Comunicazione sul finanziamento a lungo termine dell'economia](#)

La comunicazione individua specifici obiettivi per raggiungere i quali la Commissione intende presentare proposte legislative. Si tratta in particolare di:

- mobilitare fonti private di finanziamento a lungo termine sfruttando inoltre le potenzialità dei fondi pensione e definendo un nuovo quadro prudenziale per banche e assicurazioni che finanzino a lungo termine l'economia reale;
- migliorare l'uso dei finanziamenti pubblici anche promuovendo un maggior coordinamento tra le forme di sostegno al credito all'esportazione;
- sviluppare i mercati dei capitali europei facilitandone l'accesso delle PMI. In tale contesto, la Commissione punta a creare un mercato secondario liquido e trasparente per le obbligazioni societarie, a rivitalizzare la cartolarizzazione e a migliorare le condizioni esistenti a livello di UE per le emissioni obbligazionarie;
- migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti attraverso il miglioramento del dialogo tra banche e PMI;
- attirare finanziamenti privati per le infrastrutture al fine di realizzare gli obiettivi di Europa 2020, aumentando la disponibilità di informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture.

2. [Proposta legislativa per l'adozione di nuove regole per i fondi pensione aziendali o professionali](#)

Questa proposta legislativa, che punta a migliorare l'uso dei finanziamenti pubblici, prevede una revisione della direttiva 2003/41/CE (IORP), relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali e professionali, allo scopo di:

- garantire che coloro che aderiscono ad uno schema pensionistico complementare siano adeguatamente tutelati contro i rischi;
- cogliere appieno i benefici del mercato unico delle pensioni complementari eliminando gli ostacoli alla fornitura transfrontaliera di servizi;
- rafforzare la capacità dei fondi pensione di investire in attività finanziarie con un profilo economico a lungo termine e quindi sostenere il finanziamento della crescita nell'economia reale.

3. [Comunicazione sul crowdfunding](#)

La Comunicazione si inserisce tra le azioni tese a migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti indicate al precedente punto 1. Preso atto del fatto che la legislazione attualmente in vigore fornisce già garanzie sufficienti

per gli investitori, la comunicazione si limita a prevedere uno scambio di *best practices* e a tal fine prefigura l'istituzione di un forum apposito.

## 10. Finanza per la crescita - Missione MEF-MISE-Bankitalia

È stata annunciata il 7 aprile scorso, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro dello Sviluppo Economico, la missione [Finanza per la crescita](#).

L'iniziativa - che coinvolgerà anche Banca d'Italia - è volta a potenziare gli strumenti di finanziamento delle imprese, con particolare riguardo alle PMI, al fine di superare le difficoltà che ostacolano il rilancio degli investimenti.

In particolare, sono allo studio interventi tesi a potenziare lo strumento della garanzia pubblica, favorire il ricorso delle imprese a strumenti finanziari alternativi al credito bancario, promuovere una maggiore partecipazione degli investitori istituzionali al finanziamento dell'economia, incentivare la patrimonializzazione delle imprese e incoraggiarne la quotazione in borsa.

## 11. Fatturazione elettronica

### Obbligo tra PA e imprese

Sono stati emanati i provvedimenti necessari a dare attuazione all'obbligo di fatturazione elettronica tra PA e imprese, introdotto con Legge Finanziaria 2008 e disciplinato con DM 55/2013.

Tali provvedimenti risultano fondamentali ai fini dell'adeguamento di sistemi e processi interni aziendali in vista dell'imminente avvio del sistema di fatturazione elettronica: 6 giugno 2014 per le transazioni tra imprese e Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza.

I provvedimenti sono i seguenti:

- **Circolare interpretativa del DM 55**, emanata dal MEF e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: chiarisce alcune disposizioni contenute nel DM 55 e individua alcune soluzioni tecniche volte a evitare che eventuali disfunzioni interrompano il processo di scambio delle fatture tra PA e fornitore, con gravi conseguenze in termini di decorrenza dei termini di pagamento e di riscossione del pagamento stesso. Al riguardo, si ricorda che tale ipotesi può concretizzarsi in prima battuta nei casi in cui il fornitore non disponga del codice identificativo della PA debitrice che deve essere inserito obbligatoriamente nella fattura elettronica (in proposito, si veda la [circolare mensile di gennaio 2014](#)). Per approfondimenti sui contenuti della Circolare, si rinvia alla [comunicazione del 1° aprile scorso](#).
- **Specifiche tecniche del Sistema di Interscambio**, emanate dall'Agenzia dell'Entrate e aggiornate alle indicazioni contenute nella suindicata Circolare: forniscono indicazioni alle imprese circa l'interazione con lo Sdl, che rappresenta la piattaforma di snodo delle fatture elettroniche verso le PA debtrici.

- **Specifiche operative sull'identificazione univoca degli uffici PA in IPA**, emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale e anch'esse aggiornate ai contenuti della Circolare: forniscono indicazioni per la gestione e la comunicazione ai fornitori delle nuove anagrafiche PA che il fornitore deve indicare in fattura per il corretto indirizzamento della stessa.

Per maggiori informazioni sulle Specifiche SdI e IPA, si rinvia alla [comunicazione del 7 aprile 2014](#).

Si segnala che i provvedimenti sopra richiamati recepiscono numerose richieste di Confindustria, formulate nell'ambito di una proficua attività di confronto e collaborazione portata avanti negli ultimi mesi con gli attori coinvolti nel processo di attuazione dell'obbligo (Agenzia per l'Italia digitale, Agenzia delle entrate, MEF e RGS).

Si ricordano le altre scadenze previste dal DM 55 per la decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica:

- 6 giugno 2015 per tutte le altre amministrazioni centrali, come individuate nell'elenco ISTAT delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato;
- 6 giugno 2015 per le amministrazioni locali; tale data contenuta in un provvedimento ministeriale in corso di emanazione che ha già ricevuto parere positivo dalla Conferenza unificata Stato-Regioni.

Per favorire l'adeguamento delle imprese al nuovo obbligo, Confindustria sta definendo, in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione dell'obbligo e in particolare con l'Agenzia digitale, alcune attività di sensibilizzazione e supporto alle imprese nella transizione verso il nuovo sistema di fatturazione elettronica, da attuarsi anche a livello territoriale.

### **Appalti pubblici**

L'obbligo di utilizzo del sistema di fatturazione elettronica è contemplato anche da una proposta di direttiva comunitaria, recentemente approvata dal Parlamento europeo, per il settore dei contratti pubblici.

In virtù di tale proposta, sarebbero obbligate ad accettare esclusivamente fatture elettroniche anche quelle imprese che, configurandosi come imprese pubbliche ai sensi della disciplina nazionale (D.Lgs. 163/2006) e comunitaria (Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) in materia di contratti pubblici, agiscano sul mercato come stazioni appaltanti pubbliche.

In particolare, la proposta di direttiva promuove l'armonizzazione del modello semantico della fattura elettronica (linguaggio) e l'utilizzo di una lista ristretta di formati di emissione selezionati tra quelli maggiormente diffusi sul mercato dall'organismo tecnico di standardizzazione europea (CEN) e approvati dalla Commissione. I destinatari della fattura (PA e altri soggetti assimilati) non potranno, quindi, rifiutare le fatture elettroniche conformi allo standard semantico europeo e ai formati tecnici dell'elenco CEN.

Posto i condivisibili obiettivi di “digitalizzazione” della filiera dei contratti pubblici nonché di armonizzazione del modello fattura, è necessario, come evidenziato da Confindustria nell'ambito dei lavori europei attraverso la propria delegazione di Bruxelles, che sia disposto un chiaro coordinamento tra tale proposta di direttiva e le precedenti misure comunitarie in tema di fatturazione elettronica, con particolare riferimento alla disciplina IVA.

## 12. Pagamento debiti PA

Il MEF ha reso noti, come comunicato anche attraverso la [sezione del sito di Confindustria dedicata al pagamento dei debiti della PA](#), i dati sullo stato di attuazione del DL 35/2013 (Pagamento debiti PA).

Da tale monitoraggio emerge che sono stati **pagati debiti nei confronti dei creditori per 23,5 miliardi** (circa 670 milioni in più rispetto alla precedente rilevazione a fine febbraio).

Inoltre, alle PA sono state erogate risorse per circa 25 miliardi, pari al 92% dei 27,2 miliardi complessivamente messi a disposizione dal DL 35/2013 e dal DL 102/2013.

La maggior parte delle risorse non erogate sono destinate a Regioni che non hanno completato gli adempimenti necessari a ottenere le anticipazioni di liquidità, ovvero che non hanno richiesto le risorse loro assegnate: in particolare Calabria, Campania e Sicilia.

Per quanto riguarda le risorse riferite al 2014, si ricorda che è stato emanato il decreto che ripartisce i 7,2 miliardi stanziati dal DL 102/2013.

In tema di ritardati pagamenti della PA si segnala inoltre che il Governo ha anticipato, nell'ambito del [Documento di economia e finanza 2014 \(DEF\)](#), approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 8 aprile, interventi volti a smaltire integralmente debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche nonché assicurare il rispetto dei nuovi termini di pagamento imposti a livello comunitario.

In particolare, nel DEF è esplicitato l'impegno del Governo a impiegare ulteriori 13 miliardi per il pagamento dei debiti della PA (si tratta di risorse che andrebbero ad aggiungersi ai 47 miliardi già stanziati per il biennio 2013-2014 dal DL 35/2013 e dal DL 102/2013).

Tale misura - stando alle stime contenute nello stesso DEF - avrà, nel 2015, lo stesso impatto sul PIL dell'aumento delle detrazioni IRPEF (0,3%) mentre, già dal 2014, sarà la misura che più di tutte inciderà sul rapporto debito/PIL.

Al fine di smaltire lo stock di debiti accumulato e garantire tempi di pagamento in linea con gli standard europei, il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 12 marzo, un apposito disegno di legge.

Stando a quanto anticipato anche nell'ambito del DEF, il ddl, che non è stato ancora trasmesso alle Camere, dovrebbe prevedere:

- il monitoraggio dei nuovi debiti della PA attraverso il caricamento delle fatture da parte delle imprese sulla piattaforma elettronica del MEF;
- il rifinanziamento del DL 35 e l'estensione del relativo meccanismo ai debiti maturati fino al 31.12.2013;
- la previsione di un allentamento del Patto di Stabilità Interno, per il 2014, per debiti maturati fino al 31.12.2013;
- il rafforzamento delle misure dirette a smaltire i debiti delle società partecipate;
- la previsione di interventi volti a "forzare" le Regioni (es. Sicilia) che hanno debiti sanitari scaduti a utilizzare le anticipazioni di liquidità previste dal DL 35;
- l'introduzione del meccanismo per smaltire il debito pregresso di parte corrente attraverso cessione dei crediti certificati alle banche e a CDP;
- semplificazioni per la cessione dei crediti (escluso l'obbligo di atto notarile);
- misure specifiche per disincentivare i ritardi;
- un ampliamento delle possibilità di compensazione tra crediti verso la PA e debiti fiscali;
- sanzioni e poteri sostitutivi per le inadempienze delle PA in merito alla mancata certificazione dei crediti e al mancato rispetto nei tempi di pagamento.

Della presentazione di tale provvedimento al Parlamento verrà data tempestiva comunicazione.

### 13. SEPA - Approvazione definitiva periodo transitorio

È stata approvata in via definitiva la proposta della Commissione UE di introdurre un periodo transitorio durante il quale sia ancora consentito, al fine di evitare irregolarità nei pagamenti, l'utilizzo di bonifici e addebiti domestici. Pertanto, è possibile effettuare, in casi di eccezionalità e urgenza, operazioni di pagamento attraverso bonifici e RID domestici fino al 1° agosto 2014, in deroga all'obbligo di utilizzo esclusivo di bonifici e addebiti diretti SEPA a partire dal 1° febbraio scorso ([comunicazione del 25 febbraio 2014](#)).

In proposito, si segnala che l'ABI, dando seguito alle indicazioni di Banca d'Italia, ha prorogato fino al 30 aprile 2014 la facoltà per le banche di acquisire deleghe RID anziché mandati SEPA.

Pertanto, le imprese potranno rilasciare al creditore o alla propria banca - in qualità di debitori - o acquisire - in qualità di creditori - nuove deleghe RID fino al 30 aprile prossimo. Le operazioni di incasso collegate alle deleghe RID acquisite fino al 30 aprile e a quelle preesistenti potranno essere gestite attraverso la procedura ordinaria RID fino al 1° agosto 2014 ([comunicazione del 25 marzo 2014](#)).

## 14. Interessi di mora

Per il semestre 1° gennaio 2014 - 30 giugno 2014 il tasso BCE per il calcolo degli interessi legali da applicare a favore dei creditori in caso di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali è pari allo 0,25%, in diminuzione dello 0,25% rispetto al semestre precedente.

Ai fini del calcolo degli interessi legali di mora, è necessario aggiungere al tasso di riferimento dello 0,25% una maggiorazione fissa, aumentata dal D.Lgs. 192/2013 da 7 a 8 punti percentuali per le transazioni concluse a partire dal 1° gennaio 2013.

Per un riepilogo sui tassi BCE fissati dall'entrata in vigore della normativa fino a oggi, si veda la [comunicazione del 6 marzo 2014](#).

## 15. Pagamenti elettronici - Proroga entrata in vigore obbligo esercenti

È stata prorogata la data di entrata in vigore dell'obbligo a carico degli esercenti di accettazione dei pagamenti effettuati attraverso carte di debito (POS).

Il DL Milleproroghe, convertito con legge n. 15 del 27 febbraio 2014, ha infatti stabilito che il suddetto obbligo - previsto dal DL 179/2012 (DL Crescita) - decorra dal 30 giugno 2014 anziché dal 1° gennaio 2014.

Ciò al fine di consentire ai soggetti obbligati di dotarsi dei necessari strumenti di accettazione dei pagamenti effettuati con carte di debito. In proposito, si veda la [comunicazione del 6 marzo 2014](#).